

Codice Penale

c.p. art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato.

(commento di giurisprudenza)

316-bis. Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86*, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione poi così modificato dall'*art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181*, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (*art. 32-quater c.p.*). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi *dell'art. 33-bis del codice di procedura penale*, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'*art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55*, come modificato dall'*art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475*. Vedi, inoltre, l'*art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito in legge, con modificazioni, con *L. 7 agosto 1992, n. 356*.